12 A 21-05-2015 cc

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO ARMATO DI POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

CAPO I
Generalità, numero e tipo delle armi

- Art.1 – Generalità
- Art.2 – Numero delle armi in dotazione
- Art.3 – Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Municipale con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
- Art.4 - Tipo di armi in dotazione.

CAPO II
Modalità e servizi con porto dell'arma

- Art.5 – Servizi da espletarsi da personale armato
- Art.6 – Modalità di porto dell'arma.
- Art.7 – Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.
- Art.8 – Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.
- Art.9 – Servizi di collegamento e di rappresentanza.

CAPO III
Approvvigionamento, addestramento, disposizioni finali, custodia

- Art.10 – Approvvigionamento e custodia.
- Art.11 – Addestramento.
- Art.12 – Comunicazione del regolamento.
- Art.13 – Entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

ART. 1
GENERALITA'

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 5.

ART. 2
NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

A) Il Sindaco, con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale che deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza indicato al successivo art. 3 .
B) Il provvedimento che fissa il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

ART. 3
CONTINGENTE NUMERICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI P.M.

Il quadro organico degli addetti al servizio di Polizia Municipale si compone di un Comandante, un vice Comandante e numero otto Agenti di Polizia Municipale muniti della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

ART. 4
TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il tipo di arma in dotazione all'addetto di cui all'art. 3 è la seguente:

- Pistola semiautomatica Beretta 84 FS calibro 9 corto.

CAPO II
MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

ART. 5
SERVIZI DA ESPLETARSI DA PERSONALE ARMATO

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza l'arma di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, appiedati);
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e degli immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art.6 del D.M.I. 4 MARZO 1987 n° 145.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono dotati di tessera di riconoscimento nella quale è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

rsonale di P.M. cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma per ungere dal luogo di servizio il proprio domicilio.

ART. 6
MODALITA' E PORTO DELL'ARMA

er le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle ontenute nel decreto del Ministero dell'Interno n°145/87.
lei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 Marzo 1986 n° 65, il personale sia autorizzato a prestare ervizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare arma anche fuori dal servizio, ai sensi dell'art.6, questa è portata in modo non visibile.
lon possono essere portate in servizio armi diverse da quella in dotazione.

ART. 7
SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e isastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. i massima senza armi. Il Sindaco del Comune esterno dove il servizio esterno deve essere svolto, può ichiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della legge n°65/86, che gli addetti ffettuino il servizio in uniforme e muniti dell'arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini lella sicurezza personale, ai sensi dell'art. 5.

'er i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, le modalità dell'armamento degli addetti in ervizio sono predeterminate dai piani e dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le rrevisioni di cui all'art. 2 .

Nei casi indicati dai precedenti commi il Sindaco dà comunicazione, al Prefetto territorialmente competente d a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei dati degli addetti tenuti a restare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio prestato e della resumibile durata della missione.

ART. 8
FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

l personale della Polizia Municipale di cui all'art. 1 che collabora con le forze di Polizia dello Stato ai sensi lell'art 3 della legge 65/86, esplica servizio in uniforme ordinaria munito dell'arma in dotazione, salvo sia liversamente richiesto dalla competente autorità e presta l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Jfficiale alle cui dipendenze è funzionalmente assegnato.

ART. 9
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E RAPPRESENTANZA

Per i servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune di appartenenza gli addetti cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui si svolge il compito di collegamento

CAPO III
APPROVVIGIONAMENTO,ADDESTRAMENTO,CUSTODIA E DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 10

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.
Il personale cui è assegnata l'arma in via continuativa, oltrechè custodirla diligentemente ne cura la manutenzione e ne evita il deposito in armadi, cassetti ed ogni altro luogo facilmente raggiungibile.

ART. 11

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 Marzo 1987 n° 145 e della legge 28 Marzo 1981 n° 286.

ART. 12

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato:

- Al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo cosi come previsto dall'art.11 della legge 6 Marzo 1986 n°65;
- Al Prefetto, cosi come disposto dall'art. 2, comma 2°, del D.M. 4, Marzo 1987 n°145.

ART. 13

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, comma 3°, del Testo Unico del 3 Marzo 1934 n°383, e successive modificazioni ed aggiunte.

Responsabile del Settore
Polizia Municipale
Ten. G. Tara